



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 22/07/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2011, n. 1478

Cont. 942/11/GR - Corte Costituzionale. Presidente del Consiglio dei Ministri c/Regione Puglia. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 3 della L.R. n.5 dell'8/4/2011. Resistenza in giudizio - Nomina del difensore, Prof. Avv. Nicola Colaianni, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue l'Ass.Sasso:

- in data 15/6/11 è stato notificato ricorso ex art. 127 della Costituzione innanzi alla Corte Costituzionale presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 3 della L.R. n. 5 dell'8/4/2011, pubblicata sul BURP n.52 dell'11/4/2011, ad oggetto "Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria";
- Si ravvisa necessario costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi alla Corte Costituzionale per la tutela della predetta Legge Regionale n.5/11 e si ritiene, altresì, di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia il Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, Prof. Avv. Nicola Colaianni;
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia;

(Valore della controversia: indeterminato rilevante; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

- Per i compensi professionali, spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Ass.Sasso;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e

dal Coordinatore dell'Avvocatura;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di resistere dinanzi alla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 3 della L.R. n.5 dell'8/4/2011 ad oggetto "Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria";
- di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia il Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, Prof. Avv. Nicola Colaianni;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto ed i compensi professionali, che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma del regolamento, sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Prof. Alba Sasso